



COMUNE DI SPELLO
Provincia di Perugia

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CREMAZIONE,
DISPERSIONE
ED AFFIDAMENTO DELLE
CENERI**

Approvato con Delibera Giunta Comunale n. 26 del 10/10/2013

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

<i>Art. 1 - Oggetto del regolamento.....</i>	<i>2</i>
--	----------

CAPO II - CREMAZIONE

<i>Art. 2 - Disciplina della cremazione.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 3 - Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione di cadaveri, di resti mortali e di ossa.</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 - Feretri per la cremazione.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5 - Cremazione per insufficienza di sepolture.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 6 - Caratteristiche dell'urna cineraria.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 7 - Trasporto e destinazione delle ceneri.....</i>	<i>4</i>

CAPO III - DISPERSIONE DELLE CENERI

<i>Art. 8 - Luoghi di dispersione delle ceneri.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 9 - Procedura per la dispersione delle ceneri.....</i>	<i>6</i>

CAPO IV - CONSERVAZIONE DELLE CENERI

<i>Art. 10 - Consegna ed affidamento delle ceneri.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 11 - Conservazione dell'urna.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 12 - Recesso dall'affidamento - Rinvenimento di urne.....</i>	<i>8</i>

CAPO V - NORME FINALI

<i>Art. 13 - Tariffe.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 14 - Tutela dei dati personali.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 15 - Leggi ed atti regolamentari.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 16 - Abrogazione di precedenti disposizioni.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 17 - Pubblicità del regolamento.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 18 - Norma transitoria - Rinvio dinamico.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 19 - Vigilanza - Sanzioni.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 20 - Entrata in vigore.....</i>	<i>11</i>

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina ad integrazione:

- del “Regolamento comunale di Polizia Mortuaria vigente approvato con Deliberazione di C.C. n. 62 del 29/11/2006.
- della legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri”;
- della legge regionale - Umbria - 21 luglio 2004, n. 12, recante: “Norme in materia di cremazione, dispersione delle ceneri e servizi cimiteriali”;
- della delibera della Giunta regionale - Umbria - 30 marzo 2005, n. 603, recante: “Linee di indirizzo ai comuni per la redazione dei regolamenti di polizia mortuaria”;

il servizio comunale per la cremazione, la dispersione e l’affidamento delle ceneri.

CAPO II CREMAZIONE

Art. 2 - Disciplina della cremazione.

1. La materia è disciplinata:

- dall’art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987, n. 440, recante: “Provvedimenti urgenti per la finanza locale”;
- dall’art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, recante: “Disposizioni urgenti in materia di enti locali”;
- dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- dal capitolo XVI artt. 78, 79, 80 e 81 del DPR n. 285 del 10/09/1990;
- dalla circolare del ministero della sanità n. 24 in data 24/06/1993 avente per oggetto: “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”;
- dalla circolare del ministero della sanità n. 10 in data 31/07/1998 avente per oggetto: “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”;
- dalla legge regionale – Umbria – 21 luglio 2004, n. 12, recante: “Norme in materia di cremazione, dispersione delle ceneri e servizi cimiteriali”;
- dal n. 4.1 dalla delibera Regione – Umbria – 30 marzo 2004, n. 603, recante: “Linee di indirizzo ai comuni per la redazione dei regolamenti di polizia mortuaria”;

2. Le relative tariffe sono determinate dalla giunta comunale, entro le misure massime fissate a norma di legge dal Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero della Sanità in data 01/07/2002 pubblicato sulla G.U. n. 189 del 13/08/2002, fatta eccezione per i cadaveri di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. In questo caso, al pagamento della cremazione provvede il Comune di residenza.

Art. 3 - Rilascio dell’autorizzazione alla cremazione di cadaveri, di resti mortali e di ossa.

Cremazione di cadaveri:

1. L'autorizzazione alla cremazione di ciascun cadavere, rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, è subordinata alla presentazione, da parte di chi la richiede, dei documenti e con le modalità di seguito riportati:

- a) certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifiche indicazioni che il cadavere possa essere cremato;
- b) certificato in carta libera rilasciato dal medico curante da cui risulti che il defunto non è portatore di pace-maker;
- b) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- c) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella della iscrizione alla associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui sopra vale anche contro il parere dei familiari;
- d) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76, 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza in vita. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso;
- e) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalle norme Statali e Regionali.

3. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su modulo contenente tutti i dati richiesti.

4. Per ogni cremazione l'Ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione delle ceneri. Copia fotostatica del fascicolo verrà inviata al Responsabile dei Servizi Cimiteriali che la completerà con le indicazioni relative alla destinazione delle ceneri e le successive variazioni.

5. In apposito registro, a cura del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.

Cremazione di resti mortali e di ossa:

6. Le ossa ed i resti mortali tumulati (20 anni) o inumati (10 anni) possono essere avviati alla cremazione, previa autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali rilasciata, in mancanza di cause ostative, a richiesta degli aventi titolo: coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76, 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

7. Per le ossa contenute in ossario comune la cremazione è disposta dal Sindaco.

8. Per ogni cremazione il Responsabile dei Servizi Cimiteriali costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione delle ceneri.

9. In apposito registro, a cura del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.

Art. 4 - Feretri per la cremazione.

1. In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

Art. 5 - Cremazione per insufficienza di sepolture.

1. Può essere autorizzata, con ordinanza da parte del Sindaco, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali.

2. Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune e all'ingresso del cimitero.

Art. 6 - Caratteristiche dell'urna cineraria.

1. Le urne cinerarie, che devono contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome del defunto, data di nascita e di morte e le cui dimensioni devono essere tali da poterle anche riporre in cellette dei colombari comunali, possono essere realizzate in metallo o in marmo o in terracotta o in cristallo opaco o in altro materiale non deperibile da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, che garantisca la conservazione delle ceneri.

Art. 7 - Trasporto e destinazione delle ceneri.

1. Per il trasporto dell'urna cineraria si richiama l'applicazione dei competenti articoli del DPR 10/9/1990 n. 285, in relazione al fatto che il trasporto avvenga interamente all'interno dello stesso Comune, in partenza o in arrivo da/per altro Comune, in partenza o in arrivo da/per l'estero.

2. La consegna dell'urna cineraria alla persona autorizzata deve risultare da apposito verbale del Responsabile del Crematorio redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile dello stesso; il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione; il terzo esemplare deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato,

3. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

a) tumulate:

- la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale, in sepoltura di famiglia o loculo, anche in presenza di un feretro;
- la tumulazione, in loculo dura per il periodo concessorio residuo, salvo rinnovo;

b) inumate all'interno del cimitero:

- l'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri;
- la durata dell'inumazione è prevista in cinque anni;
- le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni di metri 0,30, sia di lunghezza che di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a metri 0,25. e d'obbligo uno strato minimo di metri 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna;
- su ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere installato, a carico degli aventi diritto, un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, con indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. A richiesta degli aventi diritto può essere effettuata l'installazione a loro carico, con obbligo di manutenzione e conservazione, di un copritomba in materiale lapideo di dimensioni non superiori alla superficie della fossa;
- l'urna cineraria di inumazione deve essere di materiale biodegradabile, in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione;

c) disperse;

d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

4. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.

5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria locale.

6. Nel caso di tumulazione di ceneri, per la chiusura della nicchia, è sufficiente la usuale collocazione di pietra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

7. È consentita la collocazione di più urne cinerarie in un unico tumolo.

CAPO III DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 8 - Luoghi di dispersione delle ceneri.

1. In presenza di volontà espressa dal defunto la dispersione delle ceneri nel territorio comunale è consentita in area a ciò destinata posta nel cimitero civico.

2. Per la dispersione delle ceneri nell'area posta all'interno del civico cimitero e per tutte le altre aree non è dovuta alcuna tariffa.

3. La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 "nuovo codice della strada".

4. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, in campagna e in montagna, a distanza di oltre 200 m. da qualunque insediamento abitativo, nei laghi, ad oltre 100 metri da qualsiasi riva, nei tratti di fiume liberi da natanti e da manufatti, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

5. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, in mancanza o per volere del defunto dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.

6. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.

7. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.

8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 19.

Art. 9 - Procedura per la dispersione delle ceneri.

1. Ai fini dell'autorizzazione alla dispersione il soggetto che può eseguirla, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in particolare deve indicare per iscritto:

- I dati anagrafici e la residenza del richiedente avente la potestà secondo quanto stabilito per legge;
- I dati anagrafici del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- l'indicazione del termine e del luogo, tra quelli consentiti, di dispersione delle ceneri;

2. La consegna dell'urna cineraria da parte del Comune è effettuata previa esibizione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri. Una copia dell'autorizzazione è conservata presso l'impianto di cremazione, presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e presso il Comune che autorizza la dispersione, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

3. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75,

76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune se esistente, ovvero nell'ossario comune.

4. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto all'articolo 3, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui alla legge RT 29/4, é realizzata nel cimitero apposita targa individuale, di dimensioni standard, che riporta i dati anagrafici del defunto che sarà a carico dell'affidatario dell'urna. La permanenza della targa è prevista in 5 anni.

5. Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

6. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 19.

CAPO IV CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Art. 10 - Consegna ed affidamento delle ceneri.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 6.

2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.

3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto. L'espressione di volontà del defunto di affidamento delle ceneri ad un familiare deve risultare da suo atto scritto o dalla attestazione, espressa per iscritto da tutti gli aventi diritto della volontà del defunto. Ai sensi della L.R. n° 12/04 tale manifestazione di volontà deve essere espressa da parte del coniuge superstite e di tutti i parenti di primo grado del defunto. In assenza di questi, tale volontà, dovrà essere manifestata dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi parenti del defunto.

4. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero comunale secondo l'art. 12, comma 3.

5. I soggetti di cui al comma 3 presentano al comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare. Tale richiesta, ai sensi del D.P.R.445/2000, dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a. I dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b. La dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c. Il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'amministrazione comunale;
- d. L'obbligazione per l'affidatario di informare l'amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;
- e. La persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- f. La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
- g. La conoscenza della possibilità di tumulazione dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;

6. La insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
7. L'Ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla destinazione e conservazione delle ceneri. Copia fotostatica del fascicolo verrà inviata al Responsabile dei Servizi Cimiteriali che la completerà con le indicazioni relative alla destinazione delle ceneri e le successive variazioni. L'Ufficiale dello stato civile annota sul registro generale delle cremazioni le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto e quelle del defunto medesimo, nonché il luogo di destinazione stabile dell'urna.
8. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
9. Al soggetto affidatario verrà rilasciata apposita autorizzazione alla conservazione dell'urna. Copia di tale autorizzazione verrà conservata in apposito fascicolo di cui al comma 7, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.
10. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.
11. Ai sensi della L.R. n° 12/04 l'affidamento delle ceneri possa essere consentito solo ed unicamente in località ricadenti nell'ambito regionale, dando atto che per località extraregionali si provvederà con autorizzazioni al trasporto verso il Cimitero civico di competenza.
12. In caso di affidamento dell'urna cineraria in un Comune diverso da Spello (sempre ricompreso in ambito regionale), l'Ufficiale di Stato Civile dovrà darne comunicazione agli Uffici di Stato Civile e di Anagrafe del Comune di destinazione per assicurare la fornitura delle necessarie informazioni circa l'eventuale cambio di residenza o altro degli affidatari stessi, nonché per il trasferimento delle incombenze di legge connesse al controllo dell'urna.

Art. 11 - Conservazione dell'urna.

1. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di questo ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione.
2. In caso di variazione di residenza, l'affidatario deve darne immediata comunicazione al comune dove sono conservate le ceneri, al fine di ottenere le dovute autorizzazioni al trasporto. L'Ufficiale di Stato Civile a sua volta ne darà immediata comunicazione al comune che ha autorizzato l'affidamento. Di tale variazione si prenderà nota in apposito registro.
3. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
4. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.
5. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.
6. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 19.

Art. 12 - Recesso dall'affidamento - Rinvenimento di urne.

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione, secondo le modalità previste dalla normativa in vigore, a cura, onere e diligenza dell'affidatario o, in caso di decesso di questi, dei suoi aventi causa.
2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 3, comma 5.
3. E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 6 (sei) mesi dell'urna cineraria presso il cimitero comunale nei luoghi di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990 (f). Trascorso il termine suddetto, senza che sia state definite nuove procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al cinerario comune.
4. In caso di decesso dell'affidatario gli aventi diritto possono presentare una nuova richiesta di affidamento, in

difetto di tale richiesta l'urna verrà collocata nel civico cimitero secondo il precedente comma.

5. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al comune.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 19.

CAPO V NORME FINALI

Art. 13 - Tariffe.

1. Le tariffe per l'effettuazione delle operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, traslazione di urne cinerarie, sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.

2. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione.

Art. 14 - Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 15 - Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

- il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
- il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile";
- il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- la legge regionale - Umbria - 21 luglio 2004, n. 12, recante: "Norme in materia di cremazione, dispersione delle ceneri e servizi cimiteriali";
- il n. 4.1 dalla delibera Regione - Umbria - 30 marzo 2004, n. 603, recante: "Linee di indirizzo ai comuni per la redazione dei regolamenti di polizia mortuaria.";

nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 16 - Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 17 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Il Comune di Spello promuove e favorisce l'informazione ai cittadini sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate anche tramite il sito internet all'indirizzo: <http://www.comune.spello.pg.it>.

Art. 18 - Norma transitoria - Rinvio dinamico.

1. Ai familiari, che ne fanno richiesta è concesso l'affidamento delle ceneri, secondo la volontà del defunto, anche per le tumulazioni precedenti l'approvazione del presente regolamento; in tal caso il recesso dalla concessione del loculo non potrà comportare alcun onere o rimborso da parte dell'Amministrazione e le spese faranno carico ai familiari richiedenti;
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia al "Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione di C.C. n. 62 del 29/11/2006.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
4. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 19 - Vigilanza - Sanzioni.

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite così definite:
 - Perdita dell'urna, da 3.000 a 9.000 euro;
 - Conservazione delle ceneri al di fuori dell'urna, da 3.000 a 8.000 euro;
 - Urna senza sigillo, da 3.000 a 6.000 euro;
 - Urna mal conservata o rotta, da 3.000 a 6.000 euro;
 - Trasferimento dell'urna in altro luogo senza autorizzazione, da 3.000 a 4.000 euro;
 - Affidamento a terzi dell'urna senza autorizzazione, da 3.000 a 4.000 euro;
3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 20 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.